

**Al Comune di Pescara**Servizio Vulnerabilità del Territorio e
Qualità dello Sviluppo

E p.c. DPC002 – Regione Abruzzo

Oggetto: REVISIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE - Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. *Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 – INTEGRAZIONE.* Autorità proponente e procedente: **Comune di Pescara - Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio.**

Invio osservazioni.

In relazione alla richiesta di parere relativa all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione trasmessa, si inviano le osservazioni di questa Agenzia, in relazione alle tematiche di propria competenza, contenute nella relazione tecnica allegata alla presente.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in parola.

Distinti saluti.

**Il Dirigente della Sezione
Valutazioni Ambientali Complesse,
Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti rilevanti**

*Ing. Simonetta Campana**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Verifica di assoggettabilità a V.A.S., art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale

Art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

RELAZIONE TECNICA

In merito alla richiesta di parere ricevuta ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in oggetto, con nota registrata al protocollo ARTA con numero 12265 del 3 aprile 2024, l'Autorità Competente per la VAS ha comunicato la pubblicazione della documentazione relativa alla revisione del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA).

Analisi dei documenti.

Dalla lettura della documentazione sopra richiamata si deduce quanto segue.

Nel 2023 era stata esaminata, all'interno della fase di consultazione attivata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una proposta di Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale che, con appositi emendamenti, è stata modificata e licenziata dal Consiglio Comunale, restituendo un progetto di Piano modificato nella normativa.

Per tale motivo è stata attivata una nuova procedura di verifica di assoggettabilità sulla proposta modificata.

La documentazione integrata messa a disposizione con la nuova pubblicazione consiste in una nuova relazione illustrativa (RI) ed il testo delle NTA modificate. Le cartografie di piano sono le stesse già pubblicate in occasione della precedente proposta di modifica al Piano di Rischio Aeroportuale, per la quale era stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a luglio dello scorso anno.

I documenti contenenti le modifiche proposte dal Comune di Pescara, a valle del precedente percorso di consultazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. attivato nel 2023, prevedono almeno i seguenti interventi di modifica:

- nelle zone di tutela A, per le sottozone urbanistiche F3 e F5 viene introdotta la possibilità di nuova edificazione con la riduzione al 50% dei rispettivi indici di utilizzazione fondiaria (pag. 24 Relazione illustrativa). Nella precedente versione, per le zone F non era prevista edificazione.
- Per le zone di tutela B, *“le aree che il vigente P.R.G. individua per attrezzature e servizi pubblici (Sottozona F3), sono suscettibili di nuova edificazione con la riduzione al 50% dell'indice di utilizzazione fondiaria”* (pag. 28 della RI). Nella relazione precedente era specificato che tali aree *“risultano già edificate, ma proprio in quanto riservate ad attività collettive, non potranno essere ulteriormente ampliate”*. Sempre in zona B del PRA, con le modifiche proposte, *“sono ammesse destinazioni turistico-ricettive, limitatamente alle tipologie individuate e disciplinate dagli articoli da 51 a 60 della legge regionale 15.02.2023 n. 10 e successive integrazioni, ovvero assimilabili alla destinazione residenziale e con le medesime prescrizioni e limitazioni”* mentre nella precedente versione della relazione si leggeva che in tale zona *“non è ammissibile l'insediamento di destinazioni di cui alle lettere b) e f) delle vigenti NTA di PRG (turistico ricettivo e servizi pubblici o di pubblico interesse). Per le sottozone urbanistiche F non è prevista la nuova edificazione né ampliamento degli edifici esistenti”*. Inoltre, la limitazione nell'applicare gli indici nelle riconversioni degli immobili esistenti per le destinazioni d'uso C3 (a carattere direzionale) viene ridotta dal 70%, precedentemente previsto, al 50% ed introdotta anche la tipologia M3 di media distribuzione tra le strutture commerciali consentite.
- Il passaggio della riduzione degli indici per le attività a carattere direzionale ora previsto per le zone B, dal 70 al 50%, si applica anche alle zone di tutela C.

- Inoltre, nelle zone A e B è consentita l'applicazione delle norme di cui alla Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012 senza aumento delle superfici e/o volumi, con applicazione per le premialità delle disposizioni di cui all'art. 2 c. 1bis della LR 49/2012 come modificata dalla L.R. n. 16 del 31/03/2023.
- Infine, è specificato che *“le quantità edificatorie non utilizzabili potranno essere trasferite in aree a destinazione omogenea in ambiti non assoggettati a piano di rischio, con esclusione dei settori 1,2,3,6,7”*.

Considerazioni.

La valutazione dei diversi interventi integrativi sulle NTA del Piano del Rischio Aeroportuale non è stata agevole e potrebbe risultare parziale poiché non sono stati elaborati documenti che mettano a confronto le diverse revisioni di Norme Tecniche di Attuazione e le relative Relazioni illustrative.

Quanto analizzato fa rilevare una minore riduzione della presenza e della pressione antropica, rispetto alla precedente proposta di modifica oltre ad inserire la previsione di maggiori attività consentite nelle zone di rischio del PRA.

Si ritiene che questi aspetti sarebbero dovuti essere oggetto di idonea valutazione secondo le previsioni dell'Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante l'elaborazione di un rapporto preliminare di verifica, aggiornato con le nuove previsioni.

Tuttavia, tale documento non è presente tra quelli aggiornati.

Conclusioni.

In considerazione della tipologia di intervento sulle norme tecniche e delle caratteristiche dell'area, fortemente antropizzata, su cui tali norme espletano la loro efficacia e considerando la riduzione in termini di volumetrie e di popolazione insediabile rispetto alle previsioni del vigente PRG, si ritiene che dal punto di vista strettamente ambientale quanto proposto possa essere ritenuto meno impattante della pianificazione vigente.

Tuttavia, andrà approfondita la minore riduzione attuata in termini di potenziale presenza antropica sulle diverse zone di rischio con l'Autorità preposta mentre si rimette all'Autorità competente sulla VAS la valutazione della possibilità di emettere il provvedimento di verifica senza l'esame di un rapporto preliminare di verifica aggiornato.

**Il Resp. della P.O.
VAS, Certificazioni Ambientali,
Transizione ecologica e Benessere**
*Dott. Sergio Croce**

**Il Dirigente della Sezione
Valutazioni Ambientali Complesse,
Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti rilevanti**
*Ing. Simonetta Campana**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

